

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali a franchi (Milano e Lombardia) anche presso Brigola. — Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 ogni mese. — Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Lunedì 30 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	40	21	11
Provincia del Regno	48	25	12
Resto (franco di confino)	50	26	13

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	80	46	26
Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	53	28	15
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	120	70	38

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a m. Hg. (m. o. 9)	Termomet. cent. unito al Barom.	Term. cent. esposto al Nord	Minim. della notte	Ademoscopia	Stato dell'atmosfera
28 Dicembre	747,70	+ 1,6	+ 4,0	+ 1,6	O.S.O.	Coperto con nebb.
29	743,78	- 0,9	+ 7,8	- 1,6	S.O.	Sereno

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Composti i RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	Semestre	Annata
Per Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	13	25	48
Per Francia ed Austria (col Rendiconto)	26	46	80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconto)	16	30	58
Inghilterra, Svizzera, Belgio e Spagna (col Rendiconto)	26	70	120
Roma (franco al confino)	14	26	50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.
In tutto il resto dello Stato presso gli Uffici Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso i detti Uffici Postali. — Tali *Vaglia* non fa d'uopo assicurarsi. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:
In MILANO — presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via Due Muri, 13.

In BERGAMO — Bolis Fratelli.

In LODI — Cagnola librai.

In PARMA — Graziosi ed Adorni.

In REGGIO (Emilia) — Giuseppe Barbieri.

In MODENA — Zanichelli e da Cavazzoni.

In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.

In FERRARA — Celada Stefano.

In FIRENZE — Vieusseux, e l'Ufficio della Nazione.

In PISA — Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale.

In CORTONA — Mariotti Lorenzo.

In LIVORNO — Meucci Francesco.

In PERUGIA — Fantacchiotti Luigi.

In ANCONA — Cherubini e Munster.

In ASCOLI — Castelli Cleto.

In NAPOLI — Deangelis Enrico e Gabinetto della Stampa Nazionale.

In REGGIO (Calabria) — D'Angelo Domenico.

In PALERMO — Pedone Lauriel.

In MESSINA — Baldassarre D'Amico.

In S. RACUSA — G. Cristina.

In CATANIA — P. Giuntini.

In TRAPANI — B. Nannone.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'AVVARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 DICEMBRE 1861

Il N. 360 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo, quanto segue:

Art. 1. Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della Marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.

Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

a) Di accordare pensioni o sussidi agli invalidi iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

Art. 3. Il fondo di ciascuna Cassa si compone:

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali, nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

c) Dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di leggi.

Art. 4. La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna ed altre adiacenti.

La seconda su quello dalla Magra a Terracina e delle isole dell'Arcipelago toscano.

La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca.

La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti.

La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo S. Maria di Leuca.

Art. 5. Le rendite delle Casse per gli invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti.

Art. 6. Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi.

Art. 7. Con apposito regolamento approvato per Decreto Reale sarà provveduto:

a) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;

b) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità.

Art. 8. Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionalmente alle risorse di ciascuna Cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un R. Decreto.

Art. 9. I Consigli generali dei Circondari marittimi, ove hanno sede le Casse, saranno Presidenti dei Consigli di amministrazione con voto deliberativo.

Art. 10. Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore Autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede.

Art. 11. Sono approvati dall'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse:

a) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

b) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e la accettazione e rifiuto di doni e lasciti;

c) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernono la esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 12. L'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovrà comunicarli al Ministro della Marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza dell'Autorità medesima nel termine di quindici giorni.

Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dall'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse. Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato.

Art. 14. Contro le decisioni dell'Autorità superiore amministrativa della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 15. Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'Autorità superiore amministrativa, dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16. L'Autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti e può in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa del Tesoriere.

Art. 17. Quando una amministrazione, dopo di essersi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disciolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di tre mesi.

Art. 18. La Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della Marina mercantile esistente in Genova, quella del riscatto in Livorno, quella dei sussidi per gli invalidi della Marina in Ancona sono soppresse.

La nuova Cassa istituita in Genova acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei sussidi.

Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8.

Art. 19. Per l'ammissione al benefici della nuova Cassa sarà tenuto conto alla gente di mare compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4, alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse preindicate al risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidi.

TABELLA

della retribuzione mensile imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	L. 5
Capitano di gran cabotaggio	3 50
Padrone, marinaro autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	2 50
Ufficiale di bordo	1 50
Basso ufficiale	1 25
Marinaro	1 10
Mozzo	80

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dal. a Torino, addì 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Il N. 387 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti in data 18 e 22 marzo e 17 dicembre 1860, coi quali venne dichiarato che le Provincie dell'Emilia, della Toscana, di Napoli, di Sicilia e delle Marche fanno parte integrante dello Stato Italiano;

Visto il Nostro Decreto 31 gennaio 1861, col quale si dichiara che saranno applicate alle suddette Provincie tutte le leggi, regolamenti e disposizioni sulla Marina mercantile e sui porti e spiagge delle antiche Provincie della Nostra Monarchia;

All'oggetto di mandare ad esecuzione i summenovati provvedimenti, mentre sarà in breve sottoposto al Parlamento un codice uniforme per la Marina mercantile italiana;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Saranno pubblicate ed avranno esecuzione dal primo del venturo anno 1862 nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche, di Toscana, di Napoli e di Sicilia le seguenti leggi e regolamenti colle modificazioni infra designate:

A. Il Regolamento per la Marina mercantile approvato colle RR. PP. 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1.º al 19 inclusivamente; dal 21 al 23; 26, 27; dal 30 al 34; 37, 38; dal 40 al 49; 53, 54 e 59; dal 63 al 65; 71; dal 74 al 77; dal 79 all'84; 93, 94, 102, 106 e 133; dal 216 al 223; dal 236 al 238; dal 258 al 278 ed il 283.

La legge 12 giugno 1833 sul Consiglio consultivo della Marina mercantile;

Il R. Brevetto 17 settembre 1842, n. 387, sulla gente di mare, meno gli articoli dal 15 al 28 inclusivi;

Il R. Biglietto 12 aprile 1845 per gli aspiranti a gradi di Capitano e Patrono;

Il R. Decreto 13 dicembre 1845 per gli esami a gradi di Capitano e di Patrono;

Gli articoli 4 e 7 del R. Decreto 15 maggio 1856 sui Capitani e Secondi di bordo;

I provvedimenti intorno alle inchieste sui Capitani naufraghi, pubblicati con notificazione del Consiglio amministrativo di marina del 14 novembre 1843;

Il Regolamento sui cantieri della Marina mercantile approvato colle RR. PP. 19 settembre 1846, meno gli articoli 15, 16, 20, 21;

Il R. Decreto 15 febbraio 1831 sui costruttori navali;

Il R. Decreto 4 aprile 1860, n. 4045, parimente sui costruttori navali;

Il R. Decreto 15 aprile 1860 sull'istituzione della medaglia al valor di marina;

Il R. Brevetto 3 agosto 1841 sulle carte di bordo, meno gli articoli dal 4 al 6 e dall'8 al 10 inclusivamente;

Gli articoli concernenti le carte di bordo 1, 3 e 5 della legge 26 giugno 1831, n. 1211;

Il R. Decreto 7 luglio 1831, n. 1219, per la vidimazione dei ruoli d'equipaggio;

Il Regolamento per le visite dei bastimenti approvato con R. Decreto 3 gennaio 1850;

Il R. Decreto 9 maggio 1837 riguardante lo stesso oggetto;

Il R. Decreto 23 novembre 1838 sui verbali delle visite dei bastimenti;

Il Regolamento sul trasporto dei passeggeri pubblicato con R. Decreto 11 febbraio 1839;

Il Regolamento sull'illuminazione per la navigazione notturna ed in tempo di nebbia approvato con R. Decreto 12 settembre 1838;

Il regolamento sulla polizia della pesca emanato dal Consiglio d'Ammiraglio il 9 agosto 1827;

Gli articoli 32, 33 31 e 33 del Regolamento per la tenuta dei registri dello stato civile approvato con regie Patenti 20 giugno 1837.

B. Il Regolamento per i porti marittimi approvato con RR. PP. 21 novembre 1827, meno gli articoli dal 1.º al 25 inclusivamente; 32; dal 36 al 38; 50, 56, 59; dal 60 al 64; 86, 87, 119, 128, 133; dal 143 al 151; da 153 al 177.

Gli articoli della legge sul servizio delle opere pubbliche in data 20 novembre 1839, n. 3754, dal 159 al 164, e dal 369 al 373.

C. La legge penale per la marina mercantile emanata con RR. PP. del 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1.º al 9 inclusivamente; 98, 121, 132 e i primi due capoversi dell'art. 133;

Le RR. PP. sulla competenza del Consiglio d'Ammiraglio mercantile in data 27 maggio 1843;

Gli articoli dall'87 al 93 del R. Editto 18 luglio 1826 relativi alla istruttoria ed al giudizio del Magistrato supremo dell'Ammiraglio.

Art. 2. Saranno pure pubblicati ed avranno esecuzione dal giorno come sopra nelle Provincie della Toscana e dell'Italia meridionale gli articoli del Codice di Commercio Albertino 210, 236, 240, 241, 244; dal 263 al 270; 295; dal 298 al 302, non che gli articoli del Codice civile Albertino dal 782 al 791; e dall'800 al 802 inclusivamente.

Art. 3. Resteranno in vigore e continueranno ad essere osservati i regolamenti ed altre disposizioni che nelle nuove Provincie reggono il servizio dei piloti pratici.

Art. 4. Il Consiglio d'Ammiraglio della Marina mercantile per l'esercizio della giurisdizione ad esso attribuita dalle RR. PP. del 27 maggio 1843 rimane costituito in quattro Sezioni.

La Sezione sedente in Genova avrà giurisdizione fino al confine romano compreso le isole dell'Arcipelago toscano.

Una seconda Sezione sedente in Napoli avrà giurisdizione a partire dal confine romano fino al capo di Santa Maria di Leuca.

Una terza Sezione sederà in Ancona con giurisdizione dal capo suddetto fino al confine veneto.

La quarta Sezione avrà sede in Palermo con giurisdizione per tutta la Sicilia comprese le isole adiacenti.

Art. 5. Le nuove Sezioni del Consiglio saranno composte come segue:

Presidente.

Un Ufficiale generale di Marina, da Noi nominato.

Membr.

Due Ufficiali superiori di Marina e due Consiglieri dell'Appello da destinarsi da Noi.

Il Console di Marina del circondario marittimo in cui ha sede il Consiglio.

L'Uditore di Marina, il quale sarà Relatore ed avrà voto deliberativo.

Due Negozianti membri della Camera di Commercio nel capo-luogo in cui ha sede il Consiglio da eleggersi la Noi.

Art. 6. Gli uditori di Marina sedenti nelle dette città di Napoli, Palermo ed Ancona eserciteranno nel territorio di giurisdizione della rispettiva Sezione del Consiglio d'Ammiraglio della Marina mercantile la stessa giurisdizione attribuita dalle vigenti leggi all'Uditore di Marina di Genova, ed useranno lo stesso sommario procedimento.

L'Uditore di Marina di Genova estenderà la sua giurisdizione a tutto il territorio assegnato alla Sezione di detto Consiglio sedente in Genova.

Art. 7. I proventi, i quali, a termini delle disposizioni che sopra si mandano pubblicare, sarebbero attribuiti alla Cassa degli invalidi, s'intenderanno devoluti all'Ereario.

Anderanno soltanto a profitto della Cassa degli invalidi di istituirsi nelle nuove Provincie:

1. La metà delle paghe dovute ai diseredati della Marina mercantile;

2. Il quinto netto delle prede fatte da bastimenti mercantili sul nemico;

3. Le parti delle prede spettanti ai marinari della Marina mercantile disertori o morti, quando non siano reclamate entro quattro anni.

Art. 8. La pubblicazione delle leggi, regolamenti ed altre determinazioni, di cui agli articoli 1 e 2 del presente, si eseguirà col trasmetterle un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni delle nuove Provincie dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 9. Dal giorno in cui anderanno in osservanza le disposizioni sopra enunciate cesseranno di aver forza le leggi di navigazione delle Due Sicilie 5 luglio 1816 e 23 febbraio 1826, ed i Decreti 29 novembre 1835 e 29 gennaio 1836, che vi si riferiscono, l'ordinanza del Governo Pontificio 10 dicembre 1825 ed il regolamento per la Marina mercantile 4 luglio 1827, l'Editto toscano di navigazione 10 ottobre 1848, non che tutte le altre disposizioni che finora nell'Emilia, nella Toscana, nelle Marche e nell'Italia meridionale hanno regolato il servizio della Marina mercantile e dei porti.

Art. 10. I processi di competenza del Consiglio di Ammiraglio mercantile che al 1º gennaio 1862 si trovassero pendenti davanti alla Commissione superiore provvisoria istituita in Napoli per l'amministrazione della Marina mercantile, o ad altri Tribunali, saranno rimessi nello stato in cui si trovano alla Sezione del Consiglio competente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

L. F. MENADREA.
MIGLIETTA.

In udienza del 22 novembre S. M. sulla proposta del Guardasigilli, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario delle Provincie Napolitane: Aquila Paolo, giudice del mandamento di Poglietta (Abruzzo Citeriore), tramutato al mandamento di S. Elia in Molise;

Bruno Francesco Zaverio, legale, nominato primo supplente del mandamento di Bovino;
De Paolis Mattia, 2.º supplente del detto mandamento; Torfiora Pasquale, conciliatore nel Comune di Cerignola, 2.º supplente del mandamento di Cerignola;
Farina Giuseppe, 2.º supplente del mandamento di S. Severo;

Naracci Vincenzo, 2.º supplente del mandamento di Apricena;
Nobile Sante Vincenzo, supplente del mandamento di Viesti;

Veneziani Michele, supplente del mandamento di Rodi; Ruggiero Giacinto, supplente del mandamento di S. Giovanni Rotondo;

Conforti Pietro, conciliatore nel Comune di Marano Marchesato;

Tamburi Giuseppe, id. nel Comune di Basilè;
Oliverio Pasquale, id. nel Comune di Guardia;
Malta Gaetano, id. nel Comune di Ajello;
Rappaloro Sacerdote Vito, id. nel Comune di Rutigliano.

Con Decreti del 13 e 22 corrente mese S. M. ha fatto le seguenti disposizioni nel personale della carriera superiore amministrativa:

Rocci cav. avv. Enrico, vice-governatore in disponibilità, incaricato di reggere temporaneamente la prefettura di Massa e Carrara durante lo straordinario congedo accordato al prefetto cav. Riccati Cava di S. Michele;

Ciuffo cav. avv. Gioacchino, consigliere presso la prefettura della Provincia di Cagliari, incaricato di rappresentare il prefetto in caso di assenza od impedimento del medesimo;

Vinaccia bar. Domenico, consigliere presso la prefettura della provincia di Napoli, dispensato da ulteriori servizio dietro sua domanda;

Mancini avv. Angelo, capo di sezione presso il soppresso distretto dell'interno a Napoli, nominato consigliere presso quella prefettura;

Vigilanti Domenico, consigliere presso la prefettura della provincia di Basilicata, traslocato colla stessa qualità presso quella della provincia di Calabria Citeriore;

Rossi Giuseppe, consigliere presso la prefettura della provincia di Calabria Citeriore, traslocato colla stessa qualità presso quella della provincia di Basilicata.

S. M. con R. Decreti dei giorni 8, 12 e 15 dicembre 1861, a proposta del Ministro della Marina, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni, cioè:

Spinò Luigi, pilota di 1.ª classe nello Stato maggiore generale della Marina militare italiana, collocato a riposo per anzianità di servizio e per motivi di salute in seguito a sua domanda;

Caroldio Mario, luogot. di vascello di 2.ª classe nel dipartimento settentrionale, destinato alla carica di aiutante maggiore in 1.ª della prima divisione del Corpo Reale equipaggi;

Bardella Giuseppe, luogot. di maggiorità ivi, destinato alla carica di aiutante maggiore in 2.ª della prima divisione del Corpo medesimo;

Molino Raffaele, pilota di 1.ª classe nello Stato maggiore generale anzidetto, collocato a riposo per anzianità di servizio e per motivi di salute in seguito a sua domanda;

Gambardella Filippo, allievo ingegnere nel Corpo del Genio navale, accordate le volontarie dimissioni dal regio servizio;

Rispoli Francesco, sotto-commissario aggiunto di 2.ª classe nel Corpo del Commissariato generale della Marina militare italiana, promosso alla 1.ª cl.;

Liberti D. Francesco, cappellano di 2.ª categoria nello Stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo per avanzata età;

D'Angelo Giuseppe, già medico nell'ex-marina siciliana, nominato medico aggiunto nel Corpo sanitario della R. marina;

Cobucci Carlo, medico borghese, id.;

Spada Salvatore, id., id.;

Dettoni Giuseppe, ecc. presso il battaglione deposito di Sassari, id.;

Mendini Francesco, già medico ausiliario nell'esercito di terra, id.;

Manzo Emanuele, g.ª guardia marina di 1.ª classe nell'ex-marina siciliana, nominato sottot. nel Corpo fant. R. marina;

Favazzi Ignazio, già guardia marina di 2.ª classe ivi, nominato sottot. di maggiorità nello Stato maggiore generale della R. marina.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il Decreto Ministeriale in data del 9 corrente, col quale la Guardia Nazionale dei circondari infradescritti venne chiamata a somministrare rispettivamente un battaglione mobile per servizio di guerra;

Presi gli opportuni concerti col Ministro della Guerra,

Decreta:

I battaglioni mobili della Guardia Nazionale infradesignati dovranno partire per la rispettiva loro destinazione contronotata alle epoche stabilite nella seguente tabella per dare il cambio a quelli ivi attualmente distaccati, i quali cesseranno di prestare servizio e faranno ritorno alle rispettive residenze tosto che saranno surrogati.

Battaglioni	Destinazione	Giorno fissato per la partenza	Battaglioni cui si dà il cambio
Susa	Fermo	1 gennaio	Tortona
Castiglione delle Stiviere	Singaglia	1	Ravenna
Rimini	Jesi	1	Casal Maggiore
Lucca	Camerino	2	Cesena
Savona	Fossombrone e Cagli	7	Breno
Oristano	Perugia	12	Chivari
Cusane	Fuligno	12	Cagliari
Lugo	Orvieto	13	Sassari

L'ispettore generale della Guardia Nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, addì 23 dicembre 1861.

Il Ministro RICASOLI.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 29 DICEMBRE 1861

MINISTERO DELLA GUERRA

Perveniva a notizia del Ministero della Guerra che alcuni gessali, con avvisi in istampa o per mezzo d'insertione sui giornali, si spacciano autorizzati dal Governo ad esercitare l'opera loro anche come mediatori per surrogazioni al militare servizio.

Si fa noto al pubblico che il Governo non ha mai concesso a chiunque autorizzazioni di tal genere; e ciò per norma delle famiglie dei giovani che sono chiamati alla coscrizione.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

È aperto il concorso a quattro posti di scrivano di 2.ª classe nella segreteria del Comando Generale del dipartimento marittimo settentrionale in base ai Reali Decreti 15 aprile 1860, e 5 dicembre 1861.

Tali posti verranno conferiti per mezzo di esame in iscritto, il quale si aggirerà:

1. Sulle lingue italiana e francese;
2. Sull'aritmetica;
3. Sulla storia e sulla geografia.

Per ciascuna delle due lingue sarà proposto un tema, sviluppando il quale possa il candidato dar saggio delle sue cognizioni.

Per l'aritmetica verrà proposta la soluzione di uno o più problemi.

L'esame sulla storia e sulla geografia sarà per iscritto. Il primo verserà sulle nozioni generali di storia antica e moderna, e principalmente sulla storia d'Italia; il secondo si aggirerà sulle più essenziali ed interessanti cognizioni di geografia.

I candidati saranno senz'altro rimandati ove non possiedono una buona e sciolta calligrafia.

Una sufficiente conoscenza della lingua inglese, o il trovarsi insignito di una laurea sarà titolo di preferenza, sempre quando il candidato riunisca le altre condizioni.

Verranno pure preferiti, a parità di merito, i figli dei regi impiegati, e dei militari.

Per essere ammessi agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante la produzione di regolari documenti:

a) Di essere entrati nel 18.º anno di età, e di non aver passato il 25.º;

b) Di essere regnicoli;

c) Di aver compiuto il corso di filosofia, o prestato lodevolmente l'esame del quinto anno del corso speciale in un Istituto approvato di pubblica istruzione.

I candidati che otterranno un maggior numero di punti di merito dovranno fare un anno di esperimento, senza stipendio, prima di essere nominati definitivamente scrivani di 2.ª classe. Quest'anno sarà però computato loro nel servizio qualora vengano confermati.

Quelli che non daranno prova di attitudine alla carriera di cui si tratta, verranno senz'altro rimandati, anche prima della scadenza dell'anno d'esperimento.

L'apertura degli esami di concorso ai posti anzidetti è fissata per il giorno 15 gennaio 1862.

Le domande degli aspiranti a tali impieghi dovranno essere estese su carta da bollo da centesimi 50, e trasmesse cinque giorni prima dell'apertura, al predetto Comando Generale, corredate delle occorrenti carte.

L'esame avrà luogo presso il predetto Comando Generale.

Torino, il 23 dicembre 1861.

Il Segretario Generale

G. DE BOTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro.

Stante lo smarrimento avvenuto dei mandati descritti nel quadro seguente, si avverte chi di ragione che trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quei mandati siano presentati saranno essi considerati come non avvenuti e se ne autorizzerà la spedizione di altri per duplicato.

Descrizione dei mandati.

Categoria	Numero	Esercizio	Ministero	Percipienti	Oggetto della spesa	Ammontare
1.ª	809	1860	Guerra	Tesoriere di Massa e Carrara	Rimborso paghe 1860	210
2.ª	376	1861	Id.	Id.	Id.	1090
3.ª	2719	1861	Grazia e Giustizia	Impiegati della giudic. del mandam. di Todì (Perugia)	Stipendio del mese di settembre 1861	532 15

Il Direttore capo della 4.ª divisione, G. ALFONSO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarriti le quitanze rilasciate dalle Tesorerie descritte nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siano state fatte opposizioni al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

questa pubblicazione senza che siano state fatte opposizioni al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

Descrizione delle Quitanze.

Quitanza num. 639, rilasciata dalla tesoreria del Circondario di Piacenza, in data 4 giugno 1861, per la somma di L. 2276, esercizio 1861. Il contro descritto versamento venne fatto dal sig. Albertini Bartolomeo, commesso postale a Bettola.

Torino, addì 23 dicembre 1861.

Il Direttore capo della 3.ª Divisione

A. SAVINA.

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il Questore della città e circondario di Torino

Visti gli articoli 101, 104 e 121 della Legge 13 novembre 1839;

Art. 101. La questura è proibita;

Art. 104. Chi, non autorizzato, viene colto a mendicare sarà tradotto nant' l'autorità locale di pubblica sicurezza;

Art. 121. Nelle ore di notte è proibito di disturbare la pubblica quiete con clamori, canti, e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi;

Prescrive:

Saranno arrestati e tradotti avanti le autorità competenti perche' non proceduto contro di essi a termini di legge:

1. Coloro che verranno colti a questuare per le vie, piazze od altri luoghi pubblici e nei cortili o per le scale delle abitazioni;

2. Coloro che dopo le ore undici di sera disturberanno con schiamazzi, canti e suoni la pubblica quiete.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nonché l'arma dei Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione del presente.

Torino, 27 dicembre 1861.

Il Questore CHIAPPELLO.

FRANCIA

Il Ministro dell'Istruzione pubblica e dei culti di rene ai prefetti dei dipartimenti la circolare seguente: Parigi, 1.º dicembre 1861.

Signor prefetto,

Duolmi chiarire in parecchi casi che molta comunità religiosa ignorano o trascurano di applicare le disposizioni della legge in ciò che concerne l'ammissione dei minori nel loro stabilimento. Esse sembrano credere che la loro responsabilità è abbastanza coperta da motivi pii o dall'autorizzazione dei superiori ecclesiastici, e non tengono bastante conto del sentimento e dell'autorità delle famiglie. Recentissimamente e nante le corti di giustizia direttori o cappellani di congregazioni andarono anche più in là affermando le ispirazioni del proselitismo dover prevalere contro l'osservanza delle leggi civili. Secondo essi quando figli minori, giunti ad un certo grado di discrezione, consentono ad abbandonare la fede dei loro parenti per la religione cattolica, la coscienza esige che vengano confortati nella loro via, dovesse ella menar anco al sottrarre questi figli all'autorità paterna.

Se tale dottrina fosse praticata con pari ardore dai membri di ogni culto riconosciuto o tollerato in Francia sarebbe causa delle più deplorabili perturbazioni: il perchè la nostra legislazione, saggia e fedele espressione delle idee e dei principi del nostro tempo, costituisce sovrannamente i diritti della famiglia e li volle rispettati da tutti. Essa non riconosce in alcun prete o laico il privilegio di trarre dalla sua fede argomento per sottrarre il figlio alle cure ed alla direzione dei suoi parenti, e punisce severamente gli autori e i complici dello sviamento dei minori, quali che per altra parte siano le scuse o le pretese della propaganda religiosa.

Vi prego perciò, signor prefetto, a far sapere alle congregazioni religiose stabilite nel vostro dipartimento che esse non debbono ricevere nelle case loro alcun figlio minore, senza formale consenso dei parenti o dei tutori. Qualsivoglia disubbidienza a tal regola le esporrebbe ad a processi giudiziari, od al ritiro del loro riconoscimento legale o ad un immediato scioglimento delle comunità non per anco autorizzate.

Avrei voluto non aver a fare questa raccomandazione e indicare in tal guisa abusci che s'incontrano a costa di grandi virtù e di notabili servizi; ma vi sono fatti i quali comandano allo Stato di soddisfare ai suoi doveri e prevenire eccessi di zelo tanto nocivi alla religione quanto minacciosi pel dritto e la sicurezza delle famiglie. Sono convinto per altra parte che il rispetto delle cose sante non sarà mai garantito meglio che dal rispetto delle leggi del paese.

Vogliate darmi ricevuta di questa circolare e informarmi di ciò che avrete fatto per assicurarne l'esecuzione.

Ricevete, signor prefetto, l'assicurazione della distintissima mia considerazione.

Il ministro dell'Istruzione pubblica e dei culti

ROCHER.

ALESSANDRIA

Stoccarda, 23 dicembre. La prima Camera ha finalmente votato oggi la legge sui rapporti della Chiesa cattolica nella forma in cui essa le fu definitivamente inviata dalla Camera dei deputati, adottando l'ultima redazione con cui questa Camera esprime l'articolo relativo ai Gesuiti. Quest'articolo di presente è concepito come segue:

«Nullameno il governo non avrà il diritto in caso alcuno di permettere all'Ordine dei Gesuiti, ovvero ad Ordini o Congregazioni che gli siano alleati, di stabilirsi nel paese senza esservi autorizzati da una legge».

Sugli altri punti di divergenza la Camera dei deputati aveva adottato gli emendamenti della prima Camera, questa ha adottato l'insieme della legge alla maggioranza di 23 voti contro 14.

Nella stessa tornata la Camera ha votato, alla maggioranza di 24 voti contro 14, la legge la quale stabilisce i diritti civili sono indipendenti dalla confessione religiosa, lo che trae dietro di sé l'emancipazione degli israeliti. Siccome codesta legge modifica la costi-

tuzione, era necessaria una maggioranza di due terzi dei voti. Per un solo voto la legge non fu rigettata. La sessione fu chiusa il giorno stesso (Gazz. d'Avv.).

SVEZIA E NORVEGIA

Stoccolma, 19 dicembre. Giusta notizia telegrafica di Cristiania il nuovo gabinetto norvegese è composto così: ministro di Stato il sig. Sibbern; capo del dipartimento di revisione il sig. Stang, già membro del Consiglio di Stato; alla giustizia il consigliere alla Corte suprema signor Meldahl; alla marina il comandante Haffner. Gli altri ministri conservano i loro portafogli.

Il re partì da Cristiania il 18 per tornare a Stoccolma. Trentadue mila persone hanno sin qui sottoscritto le dichiarazioni che il Comitato centrale raccoglie per la riforma radicale della costituzione svedese (Nord).

AMERICA

Relazione del sig. Wilkes, capitano del San Jacinto, al ministro della marina.

Dal vapore degli Stati Uniti San Jacinto in mare, 16 novembre.

Signore, nel mio dispaccio trasmessovi dal comandante Taylor mi limitai a farvi conoscere i movimenti di questo legno e i fatti che si riferiscono alla cattura dei signori Mason, Slidell, Keiser e Macfarland, e mi riservai a scrivervi particolarmente sui motivi che mi indussero a farli prigionieri. Quando io udii a Cienfuegos, sul lato meridionale di Cuba, che questi commissari erano sbarcati nell'Isola di Cuba, e ch'essi erano all'Avana, a intendevano partire nel vapore inglese al 7 novembre io risolsi di catturarli, ed accuratamente esaminai tutti gli autori di dritto internazionale cui potei ricorrere, cioè Hunt, Wheaton, Vattel, oltre varie decisioni di sir William Scott, ed altri giudici della Corte d'ammiragliato della Gran Bretagna intorno ai dritti dei neutri ed alla loro responsabilità.

Avendo i governi della Gran Bretagna, Francia e Spagna fatto proclami per cui gli Stati confederati erano considerati a trattati come legittimi, e sapendo che i porti della Gran Bretagna, Francia, Spagna ed Olanda nelle Indie occidentali erano aperti ai loro bastimenti, e che ricevevano questi tutte le cortese e la protezione che ricevono quelli degli Stati Uniti, fui chiaro che quei governi adoperavano secondo quel principio e quella risoluzione, e cadevano pertanto sotto la legge internazionale del dritto di visita e la responsabilità. Pertanto io non esitai a recarmi a bordo e visitare tutti i legni di qualsivoglia nazione in cui m'imbattevo, e così adoperai.

Sorse allora nella mia mente il dubbio se io avessi il dritto di catturare le persone di quel commissari. Era fuori di dubbio ch'io poteva catturare legni aventi dispaaci scritti. Ad essi si riferiscono tutti gli autori che trattano dei bastimenti sottoposti a cattura e condanna se il capitano del vascello sapeva ch'essi erano a bordo; ma quei signori non erano dispaaci nel senso letterale della parola, non parevano cadere sotto la disposizione del testo della legge, e non potei rinvenire a questo proposito alcun precedente.

Era provato ampiamente che essi erano commissari per loro confessione, e che s'erano incaricati di lei e suoi messaggi contro la patria per rovesciarne le istituzioni e stringere convenzioni ed alleanze con Stati esteri, espressamente vietate dalla costituzione. Erano stati presentati al capitano generale di Cuba dal console generale di S. M. Britannica, ma il capitano generale mi disse non essere stati essi ricevuti in quella qualità, ma come qualificati signori e forestieri. Io quindi li considerai come dispaaci incarnati, e siccome essi avevano apertamente dichiarato di essere incaricati con ogni autorità dai Confederati di stringere trattati ed alleanze per affermare la loro indipendenza, io fui chiaro che la loro missione era criminosa ed ostile all'Unione, ed essere quindi mio dovere l'arrestare il loro progresso e catturarli, se non avevano passaporto o carte del governo federale, secondo il caso contemplato dal dritto internazionale, cioè che i ministri esteri di uno Stato belligerante a bordo di legni neutri debbono possedere passaporti dell'altra parte belligerante per poter continuare liberamente i loro viaggi.

Avendo essi voce di ministri di Francia e d'Inghilterra, ma non erano come tali stati ricevuti da alcuna di quelle potenze, e perciò non credei che potessero pretendere alcuna immunità personale, e non li considerai che come cospiratori scappati che tramassero e facessero di abbattere il governo degli Stati Uniti, e non avessero quindi alcun titolo a quella immunità onde godono le persone aventi il grado ch'essi credevano poter assumere.

Quanto al piroscalo sul quale essi han preso passaggio, ho saputo all'Avana ch'esso era un legno mercantile che fa il servizio tra Vera Cruz, l'Avana, e San Thomas, incaricato della posta in forza d'un contratto. L'agente ch'era a bordo, figlio del console inglese all'Avana, non ignorava per conto alcuno la missione di cui erano incaricati quelle persone allorché presero esse passaggio su quel naviglio. Il console, padre dell'agente, è venuto a far loro una visita e li ha presentati in qualità di ministri degli Stati Confederati condottisti in Inghilterra e in Francia. Essi imbarcarono sul bastimento col consenso del capitano, che ha in appreso tentato di dissimulare la loro presenza ricusandosi di produrre la lista dei passeggeri e le carte d'imbarco.

È fuori d'ogni dubbio che il capitano sapeva che quei commissari erano autori di dispaaci importanti e ch'essi erano incaricati d'istruzioni ostili agli Stati Uniti.

Da tutto ciò risulta che il suo bastimento benché neutrale era di buona presa, ed io risolsi d'impedirne l'uscita, e come l'ho detto nel mio rapporto, di inviargli a Key-West perchè vi fosse sottoposto ad un giudizio, dove sarebbe stato evidentemente condannato per aver trasportato le persone di cui è caso, e per aver resistito al dritto di visita. Il carico era altresì di buona presa, tutti gli armatori conoscevano la presenza a bordo di questi dispaaci viventi, e i motivi e le azioni loro proditorie contro l'unità degli Stati Uniti.

Alli sono nullameno astenuto dal sequestrare il naviglio poichè il mio equipaggio era troppo poco numeroso e perchè un gran numero di persone innocenti

avrebbero sofferto delle conseguenze di quell'atto, finalmente perchè molti fra i passeggeri sarebbero trovati in grave imbarazzo se non avessero potuto raggiungere il piroscafo che da S. Thomas si reca in Europa. Ho quindi deciso di sacrificare gli interessi dei miei ufficiali e del mio equipaggio, e ho permesso che il piroscafo continuasse il suo viaggio, arrestandolo solamente per tempo necessario a trasportare quei commissari a bordo del mio vascello: ho così raggiunto lo scopo importante che mi proponevo, il solo che interessa il nostro paese, arrestando i piani dei Confederati.

Dirò di più che i sudditi di S. M. britannica, tanto ufficiali che semplici particolari, hanno mostrato poco rispetto e obbedienza per proclama reale, poichè essi hanno aiutato e incoraggiato i commissari confederati, e tentato di nascondere. Io vi ho indicato i motivi che mi hanno fatto agire, essendo mia convinzione che io dovevo catturare quelle persone e condurle agli Stati Uniti. Benchè, rinunciando a quella presa io abbia sacrificato gli interessi dei miei ufficiali e del mio equipaggio, io son certo che essi non si dolgono d'aver abbandonato i loro vantaggi in questa circostanza. Aggiungerò che, avendo agito sotto la mia responsabilità io sono pronto a subirne le conseguenze.

Firm. CARLO WILKES.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Nella recente e breve sua dimora in Firenze S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano diede nuovo segno dell'amore suo alla prosperità delle opere di beneficenza che mirano al sollievo e miglioramento delle classi indigenti, informandosi specialmente degli Asili Infantili, per i quali dimostra particolare affezione. Udità la imminente riapertura di uno di essi, per femmine, ordinato e concesso dal R. Governo in S. Caterina, e saputo i provvedimenti per altri da aprirsi in varie parti di Firenze, S. A. R. volle elargire a tal uopo un'altra sovvenzione di lire italiane cinquecento, che a cura del benemerito Gonfaloniere furono consegnate al Presidente della pia Società; la quale rende condegni e pubblici ringraziamenti alla benignità del Principe (*Monit. tosc.*).

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO. — Presidenza del cav. professore Demaria. — Il cav. prof. Girola intratteneva l'Accademia, nella sua seduta del 6 dicembre, intorno ad una pregevole opera del prof. Baccelli da Roma, sulla patologia del cuore e dell'aorta.

Avvertiva il relatore come il prof. Baccelli, ad imitazione del Piorry, con un sistema di linee esterne sopra il torace ingegnosamente combinate, riuscisse a fornire abbastanza esatte indicazioni non solamente intorno alla posizione del cuore e delle varie sue parti: ma ancora alla loro in esso dei grossi vasi arteriosi e venosi, al core e biforcazione dell'arteria polmonare, al corso ed all'arco dell'aorta, non che ai corsi delle due vene cave ascendente e discendente. Tale sistema fondato essenzialmente sulla plessimetria e sull'anatomia topografica fu dal relatore giudicato di grande valore nel rintracciare le condizioni normali ed anormali del centro della circolazione a reale vantaggio del diagnostico.

Premesso come assai interessante sia la storia ivi tracciata, delle *ectopie cardiache* nelle varie loro specie, accennò come l'autore mostrasse accurato osservatore e severo calcolatore d'ogni movimento cardiaco; come in opposizione alla dottrina di Laennec e di Hope, non ammetta né grande né piccola sosta intercalare tra la dilatazione e costrizione dei ventricoli, e tra l'una e l'altra pulsazione del cuore; come nella dottrina dei suoni normali cardiaci sia piuttosto seguace del Beau che non di quelle dell'Hope e del Bouilland che sono oggi le più ricevute dai pratici.

Consentendo il relatore col prof. Baccelli intorno al reale valore dei dati stetoscopici e plessimetrici nella diagnosi delle lesioni cardiache, dimostra come di non minore importanza siano i segni razionali come quelli che valgono a confermarla; il che stima rilevante, avvegnachè importi dar ascolto ad un consiglio terapeutico dello Stoches, uno dei più accreditati moderni cultori del diagnostico statico, cioè che, quali che siano i vizi organici constatati, debbasi ben sovente curare lo stato funzionale, che non la lesione materiale, a fine di sostenere in vita il paziente e lenirgli in parte le grandi sue sofferenze.

Conchiuse il relatore avere il prof. Baccelli fornito un pubblico favorevole saggio dei suoi studi sul difficile argomento delle malattie del cuore e dei grossi vasi, ed essere desiderabile che dal medesimo sia mandato ad effetto il lodevole proposito di compilare un trattato speciale sopra questa importante parte della patologia, dal quale molto potrebbe ripromettere la clinica medica.

Il socio comm. Trompeo raggiunse l'Accademia sull'operato del Congresso straordinario degli scienziati italiani riuniti in Firenze al 30 dello scorso settembre ad oggetto di esaminare il progetto di regolamento generale per quelli futuri che s'intende di ravvivare.

Dal nuovo regolamento verrebbero stabiliti i seguenti principi: divisione del Congresso in due grandi sessioni, quella delle scienze fisiche, matematiche e naturali, e quella delle scienze sociali e morali; aggiunta della veterinaria, dell'igiene statistica e della pedagogia dallo stesso Trompeo propugnate; riunioni biennali in autunno; esclusione delle questioni politiche; scelta della città di Siena per sede del primo venturo Congresso; presidenza generale di questa affidata al celebre prof. Puccinotti.

Il socio cav. Demarchi riferì in fine intorno ad un pregevolissimo lavoro sopra le attribuzioni dei consigli sanitari del dott. Girolami, vice-presidente del Consiglio di sanità di Pesaro.

Dopo aver accennato come il dott. Girolami abbia molto assennatamente distribuita in quattro parti essenziali la materia del suo lavoro, espone che egli, a guisa del Rayer-Collard, considerò l'igiene pubblica (che meglio verrebbe chiamata *Medicina civile*), per rispetto alle istituzioni industriali, alle politiche ed alle religiose; che distinguendo la parte filosofica dalla pubblica dell'igiene, assegna a buon diritto quest'ultima

Consigli di sanità dei quali annovera i benefici ottenuti in Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra; che stabilisce quali lavori fondamentali dei Consigli, la statistica igienico-medica, la polizia urbana, i pubblici stabilimenti, i lavori pubblici, l'edificazione delle scuole, prigioni, porti, cimiteri ecc. e che, a ragione, vorrebbe fossero occupazione speciale dei Consigli, l'ordinamento e la distribuzione dei soccorsi medici e dei rimedi ai poveri; il miglioramento delle classi agricole e industriali; il modo di utilizzare le acque minerali e simili.

Commiendo il relatore simile dotto lavoro, e fece voti perchè le proposte ed i desiderii dell'autore possano dal governo ottenere la meritata realizzazione.

Il Segr. Gen. P. MARCIANDI.

MERCATO DI CEREALI. — MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. — Tabella dei prezzi medi degli infradescritti cereali desunti dalla vendita operata sui mercati seguenti dal 13 al 22 dicembre 1861.

MERCATI	PREZZO PER ETTOLITRO in lire nuove di Piemonte				
	Fru-mento	Segala	Grano	Orzo	Riso
Mercati dello Stato.					
Alassio . . .	26 50	20 19	20 45		
Alba . . .	25 98	19 85	20 52		
Alessandria . . .	25 98	19 85	20 52		
Asisi . . .	25 45	20 16	22 63		
Bergamo . . .	25 33	17 30	18 29 20		
Brescia . . .	25 36 17 33	16 37	20 75		
Caorso . . .	25 84	18 37			
Carpi . . .	25 18	18 92	10 92		
Casale . . .	24 44 19 81	19 33 10 40	28 22		
Casalpusterlen . . .	24 19	16 15	9 50 27 06		
Castellonovo . . .	25 31 17 47	17 31			
Cavour . . .	25 61	8 66	19 70		
Cesena . . .	21 66	14 33	8 33		
Chivasso . . .	25 31 18 11	19 33 9 22	27 29		
Faenza . . .	22 26	14 44			
Ferrara . . .	23 72	13 47	8 36		
Fivizzano . . .	25 31	19			
Forlì . . .	22 41	14 33			
Fossano . . .	25 63 19 53	18 22	30 92		
Fuligno . . .	22 37	18 45			
Gallarate . . .	26 02 18 31	18 37			
Genova . . .	24		15		
Guastalla . . .	25	18 35	9 28		
Imola . . .	22 37	15 86			
Ivrea . . .	24 71 18 81	18 63 8 88	27 53		
Lecco . . .	24 29	18 74	9 26		
Lodi . . .	25 64 17 61	15 35	8 34 25 34		
Lucca . . .	24 71 18 72	15 74 10 01			
Macerata . . .	18 24	15 18			
Macera . . .	23 31 16 71	17 10	9 58 27 01		
Mirandola . . .	24 81	19	10 61 14 10		
Mondovì . . .	25 63 8 2	18 6	9 9 9 35		
Mortara . . .	24 28 18 44	17 4	9 6 6 04		
Narni . . .	24 71	18 10 12			
Novara . . .	22 91 17	14	6 73		
Ozieri . . .	27 3				
Pallanza . . .	24 28 18 41	18 8	26 71		
Piacenza . . .	24 57 16 97	17 2	13		
Pinerolo . . .	25 41 18 4	19 3			
Porto Maurizio . . .	25				
Ravenna . . .	26 62 12 18	13 3	7 61 31 98		
Saluzzo . . .	25 32	19 04			
S. Secondo . . .	23 11	17 11			
Sanseverino . . .	19 31	15 71			
Sarnico . . .	23 36	18 11	30 50		
Saronno . . .	25 29 16 21	16 20	9 42 30 94		
Savignano . . .	25 61 19 11	18 82	30 36		
Susa . . .	25 34 18 70	21 34	10 11 36 97		
Terni . . .	23 78	18 96			
Torino . . .	25 22 17 10	19 90 11 54	25 83		
Tortona . . .	24 81	18 22	29		
Treviglio . . .	23 27	16 77	7 63 24 61		
Varese . . .	24 84 18 23	18 90	28 72		
Vercelli . . .	23 89 18 23	18 13	27 11		
Vigevano . . .	24 31 17 88	17 63	9 78 26 36		

TERZO ELENCO delle azioni di L. 5, pagate a beneficio del R. Ricovero di Mendicanti, in sostituzione delle visite d'uso per gli auguri del nuovo anno:

Pertusio cav. dott. Gaetano, chirurgo dell'Ospedale mauriziano 1.

Rambosio Giovanni, procuratore capo 1.

Barone cav. Francesco, maggiore di fanteria comandato al Ministero di guerra 1.

Bombrino cav. Carlo, direttore generale della Banca nazionale 2.

Carbonazzi commend. D. Gio. Antonio, ispettore nel Genio civile 1.

Grandis cav. Sebastiano, ingegnere 1.

Carbone cav. Agostino, direttore generale delle Regie Finanze 1.

Di S. Germano march. Rajmondo, 2.

Vigliani commend. Paolo Onorato, procuratore generale del Re a Torino 1.

Gandolfi caudico Carlo, 1.

Giovannola commend. senatore del Regno 1.

già inoltrato nel poema sacro, ne consegue che la mirabile visione, ideata nella primavera del 1300, è quella da cui nacque il poema, se non anche il poema stesso.

Nei mistici significati dei numeri e nelle combinazioni del 3 e del 9, nonché nella simpatia che per quest'ultima cifra professò Beatrice, è forse riposto il perchè Dante potesse la trilogia in terza rima, e in 3 volte 33 canti, più uno. E dice Beatrice essere un 9, un miracolo, la cui radice è soltanto la mirabile Trinitade; ma egli qui parla di Beatrice fatta già da lui simbolo della scienza divina, della teologia.

Defunta Beatrice il 9 giugno 1290, gli apparve la gentildonna, cantata nelle poesie del *Convito*, in sulla fine dell'agosto 1292. L'epoca in cui egli la lasciò per condursi a Beatrice, sollevata già nella mente di lui a quanto di più sublime gli era dato di concepire, cade nel tempo del passaggio di pellegrini al Giubileo di Roma. Il Giubileo dell'anno 1300 porge al Lubin una nuova prova dell'epoca da lui fissata alla *Vita nuova*. È vero bensì che due luoghi del *Convito* (Tr. I c. 1 e Tr. II c. 3) la farebbero salire dal 1291 al 93. Ma qui il prof. Lubin dimostrò doversi sceverare nella *Vita nuova* le poesie dal loro commentario, e riportare entrambi i luoghi del *Convito* alle prime. E quanto è detto della *Vita nuova* valga anche per il *Convito*; l'una parte dell'età fervida e passionata, cioè dell'adolescenza; l'altro dell'età temperata e virile o della giovinezza; il confine fra l'una e l'altra età sarebbe l'anno 26.0 di Dante, il 1291.

Dalla fissazione di questa data se ne possono corollari importanti a precisare l'ordine cronologico de' trattati del *Convito*, al quale la *Vita nuova*, siccome è pure alla *Divina Commedia*, è tal proemio che chiarisce la ragione di quest'Ubr. La *Vita nuova* non è la storia dell'età adolescenziale dell'Allighieri; ma sì lo svolgimento delle fasi della musa di lui, ispirata nell'adolescenza da così nobile amore, che poté grado a grado trasmutarsi nel più elevato degli umani concepimenti.

ACADEMIE des Sciences, Arts et Belles-lettres de Dijon. — Prix proposé par l'Académie de Dijon.

L'Académie impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon met au concours pour 1862 la question suivante: *Appréciation des leçons de philosophie de La Fontaine*. Le prix est de 600 fr.

Programma.

I. Analyser l'ouvrage sur la 7. e édition, sans oublier qu'il s'agit, avant tout, d'un traité sur les Causes et les origines des idées.

II. Appréciation la valeur absolue de l'ouvrage quant au fond et quant à la forme, sans jamais perdre de vue les véritables besoins de l'enseignement public à notre époque et dans notre pays, non plus que les moyens d'y répondre avec la sobriété, la sagesse et le goût nécessaires.

III. Faire voir la valeur relative de cet ouvrage, en le comparant plus particulièrement:

1. Pour la Psychologie, avec le traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même, de Bossuet, avec l'Essai sur l'origine des connaissances humaines, et le Traité des sensations, de Condillac;

2. Pour la Logique, avec le Discours de la Méthode, de Descartes, l'Art de penser (logique de Port-Royal), les parties de Pascal et de Malebranche relatives à la logique, les ouvrages de Condillac qui traitent de la même science;

3. Pour la Métaphysique générale (l'Ontologie), et pour la Théologie rationnelle en particulier, avec le Traité de l'existence de Dieu, de Fénelon.

IV. Dégagez, sous le titre commun d'Aperçus historiques, et en suivant l'ordre des temps, les jugements portés par l'auteur sur les philosophes qui l'ont précédé.

V. Indiquer, s'il y a lieu, le progrès des Leçons sur la philosophie française des deux derniers siècles.

VI. Résumé et Conclusion.

Les manuscrits devront être adressés, franc de port, à M. le docteur Brulet, secrétaire de l'Académie avant le 15 août 1862.

Ils seront accompagnés d'un billet cacheté contenant le nom et la demeure de l'auteur, et portant à l'extérieur la devise qui aura été mise en tête du mémoire.

Le Secrétaire BRULET.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 30 DICEMBRE 1861.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Deputazione estratta a sorte per compire S. M. in occasione del capo d'anno.

Membri: Tecchio — Torrigiani — Fiorenzi — D'On-des Reggio — Saracco — Martinelli — Massa — Monti — Paternostro.

Supplenti: Pisanelli — Oytana — Chiavarina.

ELEZIONI POLITICHE.

Esito dei ballottaggi.

Collegio di Montecalvario (Napoli), generale Giacomo Longo voti 236, cav. Vittorio Sacchi 135. Collegio di Trapani, Fabrizio colonnello Nicola 295, Longo 210.

Un dispaccio da Cosenza 28 reca quanto segue: La banda dei briganti della macchia della Tavola è stata distrutta. Ne ha tutto il merito il maggiore Fumel, ispettore della guardia nazionale.

Altre piccole bande esistenti nella provincia sono vivamente inquisite.

La leva procede attivamente in tutta la provincia.

Il Luogotenente generale del Re in Sicilia annunzia essersi recato il 27 corrente a visitare gli iscritti marittimi della classe 1840 raccolti in Palermo, i quali fanno passaggio dalla leva di terra al servizio di mare ed averli trovati concorsi in gran numero; pochissimi i mancanti; spirito e disposizioni eccellenti.

Secondo un altro dispaccio da Palermo 29 le informazioni ricevute dai vari punti dell'Isola recano che la maggior parte degli iscritti marittimi

della Classe 1840 giungevano al sito d'imbarco. Il martedì festa in Palermo per gli iscritti marittimi del circondario.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 28 dicembre.

La risposta all'ultimatum inglese è attesa solamente il 5 gennaio.

Notizie di borsa.

Fondi francesi 3 0/0, 67 20.

Id. id. 4 1/2 0/0, 95.

Consolid. ingl. 3 0/0 90 5/8.

Fondi piem. 1849 5 0/0, 65.

Prestito italiano 1861 5 0/0 65 15.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 715.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 332.

Id. id. Lombardo-Veneto 508.

Id. id. Romane 208.

Id. id. Austriache 498.

Vienna, 28 dicembre.

È smentita la voce di cambiamenti nel ministero.

Parigi, 28 dicembre.

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza contro Mirès e Siméon rinviando la causa dinanzi la Corte di Douai.

Altro della stessa data.

Il *Giornale di Pietroburgo* del giorno d'oggi pubblica una nota di Gortschakoff diretta a Balabine con cui dichiara che l'Austria col suo intervento a Sutorina ha creato un precedente atto ad indebolire un principio importante ed essenziale tanto alla tranquillità della Turchia quanto alla sicurezza dell'Europa.

La Russia si riconosce solidariamente impegnata da questo principio che proibisce qualunque intervento isolato in Turchia.

Si ha da Lisbona che lo stato dell'Infante è migliorato.

Napoli, 28 dicembre.

In Nola cinquanta briganti della banda di Cipriani si costituirono. Anche in altre provincie i briganti vanno costituendosi.

Prestito italiano 1861 provvisorio 65, 50, definitivo 65, 15.

Parigi, 29 dicembre.

Si ha da Berlino che un articolo della *Gazzetta Prussiana* annuncia che il governo di Prussia si è pronunciato nell'affare del Trent contro l'incrociatore americano.

La risposta dell'America non sarà conosciuta prima del 6.

Londra, 29 dicembre.

Si hanno da Southampton per telegrafo le seguenti notizie colà recate dal piroscafo *Batavia*:

Il giorno 18 in cui quel piroscafo abbandonò Nuova York regnava in questa città immensa agitazione in causa delle notizie giunte dall'Inghilterra il 15. Il piroscafo *Africa* fu trattenuto due giorni per recare il dispaccio di Lyons al governo inglese.

Il 16 l'agitazione alla Borsa era estrema; grande rialzo nel salnitro; il the ed il caffè vennero ritirati dai pubblici mercati; i fondi americani subirono ribassi da 4 ad 8 per cento.

Il 17 i giornali pubblicarono un dispaccio da Washington che annunziava essersi tenuto un consiglio di gabinetto che durò parecchie ore in cui si discusse la questione inglese con fermezza e sangue freddo, e fu deciso che i commissari Mason e Slidell non saranno resi giammai.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

DI TORINO.

30 dicembre 1861 — Fondi pubblici

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di martedì, 28 gennaio p. v. in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi al Segretario Generale o chi per esso, si procederà col metodo del partito segreto allo

Appalto della provvista di 400,000 traversine di rovere o di latice rosso, ovvero di altro legname debitamente inlettato, escluso il ploppe, per l'armamento delle ferrovie da Napoli al Mare Adriatico, diviso in cinque distinti lotti, cioè:

Lotto 1. Traversine . . .	135,000
» 2. id.	102,000
» 3. id.	60,000
» 4. id.	40,000
» 5. id.	60,000

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare separatamente per ogni lotto le loro offerte recanti il prezzo per una traversina, in carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, al predetto Segretariato Generale, negli indicati giorni ed ora in cui la surriferita provvista sarà deliberata lotto per lotto a favore del miglior offerente, sotto l'osservanza del capitolato, ossia: condizioni particolari e generali del 12 dicembre volgente, visibili in detto Dicastero, nella sala degli incanti e presso tutte le Prefetture, ove sarà pubblicato il presente avviso.

I pagamenti avranno luogo per ogni quarto di provvista cedente al decimo almeno della quantità da pagarsi, dietro certificato di collaudazione regolarmente accettato ed approvato. L'ultimo quarto verrà pagato quando sia esaurita regolarmente e collaudata tutta la provvista portata dal contratto.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

Giustificare di essere negozianti in legname, mediante l'esibizione dell'ultima ricevuta dei soddisfatti dritti di patente, ovvero presentare un certificato dell'autorità amministrativa del luogo di residenza del concorrente che ne comprovò l'esercizio, debitamente firmato o legalizzato.

Prestare la garanzia preliminare prescritta per ogni lotto dall'art. 5 del capitolato. Tuttavia l'amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'incanto quelli gli concorrenti che non lasciarono piena sicurezza di buon andamento dell'impresa.

Per garanzia dell'adempimento delle assunzioni obbligazioni, dovrà ogni appaltatore nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'amministrazione, depositare a favore di questa la somma stabilita per ogni lotto dall'art. 4 del surriferito capitolato in numerario ad effetti pubblici dello Stato al portatore, computati al valore nominale.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione l'atto di sottoscrizione con garanzia, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del fatto deposito, ed in altro nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerta di ribasso sui prezzi di deliberamento, che non potranno essere inferiori al ventesimo resta sin d'ora fissato a giorni 13 successivi a quello dell'asta, e così i titoli scadranno col mezzo del 12 febbraio prossimo venturo.

Torino, 29 dicembre 1864.
Per detto segretariato generale
M. FIORINA capo sezione.

CAPITOLATO

per l'appalto delle provviste di traversine per l'armamento delle strade ferrate da Napoli al Mare Adriatico.

CAPITOLO I.

Condizioni generali.

Art. 1. L'appalto comprende la provvista delle traversine in legno necessarie per l'armamento della via per i seguenti cinque tratti di strada ferrata:

Il primo lungo il litorale adriatico dal Tronto all'Ossento presso Torino;

Il secondo dall'Ossento a Ripalta, pure lungo il suddetto litorale;

Il terzo da Ripalta a Foggia;

Il quarto da Salerno ad Eboli;

Ed il quinto da Pescara a Popoli, compresi i raddoppiamenti che possono occorrere per un regolare esercizio.

Art. 2. L'appalto sarà perciò diviso in cinque lotti:

Uno per il primo tratto della lunghezza di circa chilometri 145;

Un altro per il secondo della lunghezza di chilometri 85;

Il terzo per il tratto da Ripalta a Foggia di chilometri 46;

Il quarto per il tratto da Salerno ad Eboli di chilometri 30;

E finalmente il quinto da Pescara a Popoli di circa chilometri 50.

Sarà però in facoltà di uno stesso concorrente di fare offerte per uno o più lotti che saranno però rispettivamente accettate soltanto per quei lotti per i quali saranno fatte condizioni migliori di quelle proposte da altri.

Art. 3. Le offerte saranno fatte a partiti segreti con dichiarazione del lotto, o dei lotti a cui si riferiscono, e porteranno il prezzo scritto a tutte lettere per una traversa che s'intenderà applicato indistintamente a tutto il numero compreso nel lotto. Nell'offerta segreta dovrà essere dichiarato se s'intende di provvedere legname di essenza forte, ovvero traversine iniettate a senso del seguente art. 7.

Art. 4. A garanzia degli obblighi as-

sunti l'appaltatore dovrà fare nella cassa dei depositi e prestiti in Torino, il deposito in fondi pubblici dello Stato, computati al valore nominale, delle seguenti somme, cioè:

Pel primo lotto lire novantaduemila;
Pel secondo lire sessantottomila;
Pel terzo lire quarantamila;
Pel quarto lire venticinquemila;
Pel quinto lire quarantamila;
Pei cinque lotti assieme lire duecento sessantacinquemila.

Il detto deposito dovrà essere effettuato prima della stipulazione definitiva del contratto.

Art. 5. Non saranno accettate offerte se non accompagnate da un vaglia di persona notoriamente solvibile, e riconosciuta per tale dal Ministero dei Lavori Pubblici, per una somma equivalente al quinto di quella fissata all'articolo precedente pel deposito relativo a ciascuno dei lotti ai quali esso si riferisce.

Art. 6. S'intendono applicabili agli appalti di che trattasi le disposizioni della legge sul riordinamento delle opere pubbliche in data 20 novembre 1859, che vi si possono riferire.

Art. 7. Nel caso che insorgano controversie per l'esecuzione di quanto è nel presente capitolato, le medesime verranno decise da arbitrari, osservato per la nomina di questi pel loro modo di procedere, o per gli effetti del loro giudizio, quanto è disposto a cosiffatto riguardo dalla legislazione vigente nelle provincie napoletane.

Art. 8. Si dichiara applicabile alle traversine di cui nel presente capitolato, l'esenzione del dazio d'entrata, di cui parla l'articolo 28 del capitolato d'oneri, approvato colla legge 21 luglio 1861, relativo alla concessione delle strade ferrate da Napoli al mare Adriatico.

CAPITOLO II.

Condizioni particolari.

Art. 9. La quantità totale delle traversine da provvedere sarà prossimamente pel

Primo lotto, num. centotrentottomila;
Secondo lotto, numero centodueemila;
Terzo lotto, numero sessantamila;
Quarto lotto, numero quarantamila;
Quinto lotto, numero sessantamila.

Si dichiara però espressamente essere facoltativo alla Amministrazione di aumentare o diminuire a piacimento, nei limiti del decimo della quantità totale di ciascun lotto, la provvista fissata dal contratto, previo avviso regolare che dovrà essere dato tosto che trovisi distribuito nei depositi la metà del numero totale prescritto.

Art. 10. Le traversine saranno tutte di legname di rovere (*quercus robur*) o larice rosso (*pinus larix*). Alle medesime però l'imprenditore potrà sostituire quelle di legname meno forte o di essenza dolce, come il faggio, cerro, abete, pino di ogni specie, escluso il ploppe, a condizione che le traversine siano debitamente preparate con iniezione di solfato di rame, secondo il sistema del signor Bréant o del signor Boucherie.

Art. 11. Il legname poi, qualunque ne sia l'essenza, dovrà essere della qualità la più scelta per ciascuna specie, perfettamente sano, senza tarli, fenditure, nodi viziosi, ed andrà interamente esente da ogni difetto qualunque, che possa rendere le traversine meno atte all'uso al quale sono destinate.

Art. 12. Potranno le traversine avere la forma parallelepipedica, prismatica o semicilindrica; saranno scortecciate; divise alla sega e perfettamente piane nella faccia che deve posare sul massiccio; presenteranno una lunghezza non minore di due metri e sessanta centimetri; una larghezza costante di venticinque centimetri per tutta la faccia inferiore di posa, ed una spessore non minore di centimetri dodici e mezzo sotto il piano sul quale debbono appoggiare i cusci o i regoli alla Vignolle. Un tal piano per bene adagiare la base del cusciotto, qualunque sia la forma delle traversine, dovrà presentare una superficie piana di venticinque centimetri per lungo, e di venti centimetri per traverso. Per la forma parallelepipedica (tollerata al più una smazzatura di tre centimetri di lati per ognuno dei due spigoli superiori) la spessore potrà essere eguale a quella normale dei predetti centimetri dodici e mezzo. Per la forma a sezione trapezoidale, col lato superiore metà almeno di quello inferiore, la spessore non sarà minore di quattordici centimetri. Per la forma semicilindrica la spessore, ossia la saetta

Art. 13. Le traversine saranno distribuite nei cantieri che l'Amministrazione si riserva di determinare. Lungo il litorale adriatico un d'ora si dichiara dover essere collocate a distanza tra loro di 20 a 30 chilometri, e designando intanto lungo i tratti di linea che si scostano dal mare le stazioni di Ripalta, di S. Severo e di Foggia, ed in ultimo quelle di Eboli, di Battipaglia, di Salerno e di Turi; senza pregiudizio di quelli altri cantieri che potranno essere fissati nei tratti intermedi.

Art. 14. L'Amministrazione ne due primi mesi, a decorrere dalla data dell'approvazione del contratto, darà allo appaltatore lo stato generale del numero e della ubicazione dei cantieri di deposito, e fisserà la quantità delle traversine che in ciascuno debbono essere depositate.

Art. 15. L'area necessaria per i cantieri, ed il pagamento della indennità per l'occupazione provvisoria, saranno a carico dell'Amministrazione, mentre l'appaltatore dovrà oggiacere a tutte le spese di trasporto in cantiere e di distribuzione in cuscioli regolari, secondo l'ordine che verrà stabilito dal

Commissario tecnico governativo, perchè si possa premunire il legname dagli effetti delle vicende atmosferiche, quando si creda opportuno.

Art. 16. La provvista sui cantieri avrà principio non più tardi di tre mesi dalla data del contratto, e dovrà nel periodo di 3 mesi successivi, o meglio, a tutto luglio 1862, essere fatta sopra tutti indistintamente i cantieri per oltre la metà della quantità fissata per ciascuno. Alla metà di ottobre la provvista sarà compiuta sino alla concorrenza dei nove decimi, e l'ultimo decimo a rendere compiuto il numero prescritto verrà provvisto non più tardi del giorno 15 di novembre.

Ritardando l'appaltatore il compimento delle provviste parziali o totali oltre i termini predetti, il Ministero dei Lavori Pubblici di pieno diritto, e senza bisogno di alcuna dichiarazione, o di mettere in mora l'appaltatore suddetto, farà provvedere di ufficio le quantità mancanti a maggiori spese dello appaltatore stesso.

Art. 17. Tosto che sarà raccolto nei siti di deposito il quarto della provvista totale (a condizione però che nei singoli cantieri non si trovi un numero minore di tre mila traverse) l'appaltatore potrà chiedere la collaudazione, alla quale sarà proceduto dalle persone tecniche, che il Ministero dei Lavori Pubblici delegherà espressamente. Dopo che l'atto di collaudazione sarà accettato ed approvato, verrà pagata la prima rata, la quale corrisponderà al quarto del prezzo di appalto, sempre quando le provviste sul sito eccedano di un decimo almeno la quantità pagata. Quando la provvista sia giunta alla metà, sarà nello stesso modo proceduto alla collaudazione ed al pagamento della seconda rata di pagamento per l'altro quarto, e così successivamente collo stesso ordine si procederà per il terzo, quarto e per l'ultimo, che verrà pagato quando sia esaurita regolarmente e collaudata tutta la provvista portata dal contratto.

Art. 18. Se nel procedere alla collaudazione delle traversine se ne trovino di quelle che, mancando in alcuna parte alle condizioni pattuite, non possano venire accettate, dovranno essere trasportate immediatamente fuori del cantiere, oppure marcate con un ferro rovente e messe in disparte, qualora non vi sia modo di trasportarle immediatamente a tale distanza che sia riconosciuta sufficiente per evitare le confusi.

L'ingegnere incaricato della collaudazione avrà facoltà di ordinare o non l'apposizione del marchio suddetto.

Art. 19. Soddisfatti regolarmente gli obblighi del contratto verrà tosto liberato l'appaltatore da ogni responsabilità, restituendo al medesimo il deposito fatto per garanzia nelle Casse dell'Amministrazione; deposito che sarà fino alla detta epoca ritenuto per intero senza alcuna eccezione.

CAPITOLO III.

Condizioni speciali per le traverse iniettate.

Art. 20. Quando, accettata l'offerta per le traverse iniettate, voglia l'appaltatore stabilire degli apparecchi appositi per la preparazione del legname secondo il sistema Bréant, l'Amministrazione alla fine dell'impresa rimborserà all'appaltatore la spesa del primo stabilimento, sotto deduzione del consumo e del deperimento avvenuto durante l'uso dell'apparecchio. Una tale deduzione sarà determinata dietro apposita stima fatta dal Commissario tecnico governativo, riservato l'appello al giudizio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Non volendo accettare un tale giudizio, l'appaltatore avrà il diritto di ritenere in proprietà ovvero di demolire i fabbricati e di trasportarne i materiali ove più gli torna utile quando l'area del fabbricato appartenga all'Amministrazione, con obbligo in tal caso di rendere perfettamente sgombrato il suolo. Rimane però sottinteso che l'appaltatore non avrà diritto a rimborso alcuno, quando non abbia presentato il progetto e la stima preventiva, e non abbia ottenuta dalla superiore Amministrazione l'approvazione del progetto e la fissazione del prezzo di primo stabilimento.

Art. 21. Nelle traverse iniettate dovendo la penetrazione del liquido risuscire perfetta nei limiti praticamente riconosciuti soddisfacenti, dovrà nella collaudazione essere accertato il buon esito della operazione mediante lo sventramento di un certo numero di traverse scelte a caso per ciascuna qualità di legname, dichiarando che il detto numero non eccederà l'uno per mille della provvista, quando non si trovi difetto, e volendo che di queste non sia pagato il prezzo all'appaltatore. Il collaudatore poi, quando lo trovi necessario, per togliere ogni dubbio sulla bontà dell'iniezione, potrà richiedere un maggior numero di prove, tanto da accertare che il legname adempia alle condizioni prescritte dalle buone regole dell'arte.

Napoli 12 dicembre 1861.

L'appaltatore del Genio

BELLA

SOCIETÀ ANONIMA DEGLI ESERCENTI DI TORINO

per la riscossione del Canone Gabellario

L'Assemblea generale dei Soci è convocata nella sala di questa Società piazza S. Carlo, num. 5, alle ore 2 pomeridiane del 3 gennaio prossimo 1862, per gli oggetti di cui nella circolare spedita al domicilio di ciascun Azionista in data 30 dicembre 1861.

NEGRO Ferdinando, Presidente.

RIVISTA CONTEMPORANEA

PERIODICO MENSILE

POLITICA - FILOSOFIA - SCIENZA - STORIA - LETTERATURA - POESIA
ROMANZI - VIAGGI - CRITICA - BIBLIOGRAFIA - BELLE ARTI

Anno X — 1862

CONDIZIONI D'ABBUONAMENTO.

	Anno 24	Semestre 13	Trimestre 7
Torino	26	14	7 50
Province libere d'Italia	30	16	9
Inghilterra, Francia e Svizzera	32	17	10
Stati Austriaci e Veneto			
Germania, Turchia, Grecia, Belgio	10	22	12
Spagna, Portogallo e America			

Ogni fascicolo separato L. 2.

Le domande di Associazione si rivolgono:

Per TORINO alla Società l'Unione Tipografico-Editrice, via Carlo Alberto, n. 33, o al signor Augusto Federico Negro, via Provvidenza, n. 3.

Per TUTTA ITALIA alla Società l'Unione Tipografico-Editrice, Torino, o ai liberali locali suoi corrispondenti.

Per FRANGIA ai signori Pedone Lauriel e Comp., 5, rue Neuve des beaux arts, Parigi.

Per GERMANIA al signor Giorgio Franz, Monaco; al signor Hermann Fries Lipsia.

Per INGHILTERRA ai signori W. Thomas, 26, Brydges Street, Covent Garden W. O. London, e a S. H. Lindley, 19 Catherine Street, Strand, London, W. C.

Per SPAGNA alla Libreria De Moya, Malaga. Per l'AMERICA ai signori Paul Bostange e Comp., New-York, 59, Walter Street.

CANALE MARITTIMO DI SUEZ

Il semestre interessi al 1 gennaio 1862, si paga dal sottoscrittore dalle ore 9 alle 12, e dalle 2 alle 4. — Via Arsenale, N. 15.
DUPRE padre e figli,

DIFFIDAMENTO

Lovera Pietro, notaio esercente in Fossano, dichiara di non voler riconoscere qualsiasi debito, o contratto del suo figlio maggiore Giuseppe Bartolomeo.

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto Pietro Brunet orologiaio in Pinerolo, dichiara e protesta che non sarà mai per riconoscere qualsiasi debito, che abbia contratto, o che venisse a contrarre la propria moglie Francesca Milone. Pinerolo, 28 dicembre 1861.
Pietro Brunet.

SIA NOTO

Che nella causa di graduazione dei creditori aventi ipoteca sui beni Zanoni e Persi di cui al fas. N. 6313 del 1846 del cessato tribunale di prima istanza di Bologna, a petizione della signora Madalena Lussan con provvedimento dell'ill.mo signor presidente del regio tribunale di circondario di Bologna 9 dicembre corrente 1861, è stato aperto il giudizio di graduazione suddetto, e commesso pel medesimo il giudice sig. avv. Carlo Fusconi, con ingiunzione ai creditori, che non l'abbiano fatto, di depositare e produrre nella segreteria le loro motivate domande di collocazione, e i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 decorribili a senso dell'art. 849 Codice di procedura civile, fissando il termine di 30 giorni per eseguire la notifica del detto provvedimento mediante pubblici proclami (come si eseguisce) a termini del decreto 2 prossimo passato luglio, in obbedienza al quale la presente inserzione sarà ripetuta tre volte, nel Monitor di Bologna e nel giornale Ufficiale dello Stato, oltre l'affissione del provvedimento alla porta del detto tribunale di Bologna, e come ecc. Salvo in ogni ecc.
Cesare Gennari proc.

SCADENZA DI FATALI

Nell'incanto oggi fattosi del cospice corpo di casa del signor Vittorio Aymoniu, di solida costruzione, situata in questa città del Rondo a levante della piazza Vittorio Emanuele, n. 1, del reddito di L. 37093 per contratti quasi tutti anteriori al 1861,

Il lotto 1 del reddito di L. 9742, incantato a L. 115000, fu deliberato al signor avv. Giuseppe Bogler per L. 117,200.

Il lotto secondo del reddito di L. 18922, incantato a L. 220,000, fu deliberato al signor Jacob Reynak per L. 220,400.

Pel lotto terzo del reddito di L. 8429, incantato a L. 103,000, non si ebbero offerte.

Il termine per fare l'aumento del decimo sale con tutto il 31 corrente.

Torino, il 21 dicembre 1861.

Not. Gio. Batt. Ristis.

FALLIMENTO

di Giuseppe Massimino, domiciliato in Torino, via delle Rosine, n. 8, già caffettiere.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza d'ieri ha dichiarato il fallimento di detto Giuseppe Massimino; ha ordinato l'apposizione dei sigilli sui mobili, libri e fondi di commercio di sua spettanza; ha nominato sindaci provvisori il signor caudice capo Giuseppe Contorno e Cesare Mondino, domiciliati in questa città, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire per la nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Giacomo Cagnassi alle 11 di gennaio prossimo, alle ore 2 pom., in una sala dello stesso tribunale, giusta il prescritto della legge.

Torino, 28 x.bre 1861.

Avv. Massarola sost. seg.

CITAZIONE

Con atto dell'uscire Michele Gardois in data d'oggi, sull'istanza di Pietro Simonetti fu Antonio, residente in Rivarolo, venne citato Bellino Carlo fu Cristofaro già domiciliato e residente a Rivarolo, e quindi a Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nauti la regia giudicatura di Rivarolo Canavesio alle ore 10 antimeridiane del 4 gennaio 1862, per vedersi con annuo al pagamento a favore di 1880 Simonetti Pietro, della somma di lire 358, 32, a pena di contumacia.

Torino, il 28 x.bre 1861.

Gardois Michele usciere.

SUNTO DI CITAZIONE.

Ad istanza dell'Amministrazione Generale delle Finanze dello Stato, rappresentata di diritto dall'ufficio dell'avv. patrimoniale regio, vennero citati a comparire avanti l'eccl.ma Corte de' Conti, nel termine di giorni 20, il signor Effisio Marras già esattore di Lerici, il comune di Lerici, Amalia, Trebbiano e Rossano, non che la Cassa di Risparmio di beneficenza della marina mercantile del quartiere di Lerici, all'oggetto quanto all'Effisio Marras, perchè fosse questo condannato al pagamento di L. 27385, 64, ammoniare delle deficienze da esso lasciate nelle casse esattoriali di Lerici e Costigliole di Saluzzo, cogli interessi dalla giudiciale domanda, e quanto agli altri per assistere al giudizio e fare quelle domande ed eccezioni che loro potranno competere stante l'interesse che hanno nell'assettamento della contabilità dell'Effisio Marras, e per essere questo di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia del relativo atto di citazione, venne il 24 corrente mese affissa, ed affissa lasciata alla porta esterna del locale in cui risiede la prefata Corte de' Conti sedente in Torino, ed altra consimile copia consegnata al pubblico Ministero presso il tribunale di circondario di questa città, a senso dell'art. 61 del codice di proc. civile.

Torino, 28 dicembre 1861.

Il sost. avv. patrimoniale regio
Bovicino.

NUOVO INCANTO.

Dietro aumento di mezzo sesto fatto il 14 del corrente dicembre da Tosello Giacomo fu Marco domiciliato in Limone, rappresentato dal procuratore sottoscritto, al prezzo degli stabili subastati ad istanza di Tusello Francesco in odio di Mario Antonino debitore, e Riberi Gio. Andrea terzo possessore, residenti in Limone, e deliberati con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo del 6 dicembre corrente, al predetto Riberi per L. 5600; avrà luogo nauti lo stesso tribunale all'udienza del 10 di gennaio 1862, ore 11 del mattino, il nuovo incanto di detti stabili in un sol lotto, sul prezzo di aumento di L. 6076, ed alle condizioni consegnate in bando venale del 24 andante dicembre.

Gli stabili consistono in un chialotto, sito sulle fini di Limone, nella valle delle Collette, composto di caseggi, prati, campi, pascoli e boschi faggi della superficie approssimativa di ett. 6, are 50, posseduto dal debitore Mario, ed in una pezza prato alta sulle stesse fini, di are 28 circa, posseduta dal terzo possessore Riberi Gio. Andrea.

Cuneo, 25 x.bre 1861.

Rovera Costanzo proc.

AUMENTO DI SESTO.

Nella causa di subastazione promossa da signor Gatta Giacomo contro il signor Mosca conte Alessandro debitore, e di lui moglie Garola Eugenia terra posseditrice, di noranti in Aosta, dietro aumento disegno fatto dal signor Stragiotti Pier, il signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea con decreto 17 dicembre anteante fissò pel nuovo incanto della casa sita in detta città d'Ivrea, cantone S. Salvatore, composta di quattro piani con erotta, posta in mappa al num. 5768, l'udienza del 11 gennaio prossimo, al prezzo e condizioni di cui in bando in data 17 dicembre cadente.

Ivrea, il 27 x.bre 1861.

P. Peyla sost. Piazza.

ATTO DI CITAZIONE

Con atto del 18 cadente mese, dell'uscire presso il tribunale del circondario di Saluzzo, dell'uscire Giuseppe Berardi, sull'istanza del sig. canonico arciprete presso la cattedrale di detta città, D. Giovanni Battista Muttis, rappresentato dal procuratore sottoscritto, venne med ante consegna del medesimo al pubblico Ministero, ed affissione di simile altra copia alla porta esterna del predelato tribunale, citato a mente del disposto dall'art. 61 del codice di proc. civ., il Bernardino Castagno, di domicilio, residenza e dimora incerti, a comparire avanti il prefato tribunale in via sommaria, all'udienza del 14 prossimo gennaio per vedersi fissare il giorno in cui avrà luogo l'incanto a danno di esso e della Giuseppe Antonio, Luigi ed Antonio suoi rispettivi padre e fratelli residenti in Pinerolo, di un corpo di casa sito nella città di Saluzzo, via del Teatro, descritto in mappa al n. 2178.

Saluzzo, 27 dicembre 1861.

Nicolò p. c.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.